

CAPPELLI RIOLO  
CALDERARO CRISOSTOMO  
DEL DIN & PARTNERS

# CRCDD NEWS

Novembre  
2023



Studio Legale

Milano Roma Londra  
[crcdlex.com](http://crcdlex.com)

## SOMMARIO

### NORMATIVA E SOFT LAW UE

3

1. Finanza sostenibile: in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee.....3
2. ESMA: chiarimenti sul concetto di sostenibilità in materia di finanza sostenibile.....3
3. Consumatori: in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la nuova direttiva in merito ai contratti per servizi finanziari conclusi a distanza.....4
4. *Taxonomy Regulation*: pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento Delegato Ambiente.....4
5. EBA: pubblicato il secondo *report* in merito all'implementazione dell'IFRS 9.....5
6. IOSCO: Final Report sulle *cripto-valute* e gli *asset digitali*.....6
7. ESMA: al centro delle priorità strategiche dell'Unione europea il *cyber risk* e la *disclosure ESG*.....6

### NORMATIVA E SOFT LAW ITALIANA

7

8. Banca d'Italia: pubblicate le nuove FAQs relative al titolare effettivo nell'ambito della disciplina antiriciclaggio.....7
9. Banca d'Italia: pubblicati gli aggiornamenti alle Circolari sulle segnalazioni di vigilanza per le banche e altri intermediari.....7
10. Consob: nuovo rapporto annuale in materia di investimenti sostenibili e cripto-attività.....8
11. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153 in materia di pagamenti transfrontalieri.....9

### GIURISPRUDENZA

10

12. La promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti (Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2023, n.31296).....10
13. Il controllo giurisdizionale del potenziale carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata in un contratto di credito al consumo deve includere anche la valutazione della

sua proporzionalità (Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. IV, 9 novembre 2023, C-598/21 - Pres. Lycourgos, Rel. Spineanu-Matei).....	11
--	----

## **CONSULTAZIONI**

**13**

14. EBA: in consultazione le linee guida sulla prevenzione dell'abuso di trasferimenti di fondi e di <i>cripto-asset</i> .....	13
15. Banca d'Italia: in consultazione le disposizioni in materia di <i>crowdfunding</i> .....	13
16. EBA: in consultazione le linee guida sulla gestione dei reclami da parte dei gestori di NPL.....	14
17. EBA: in consultazione il terzo pacchetto di progetti relativi al MiCAR.....	15

## NORMATIVA E SOFT LAW UE

### 1. Finanza sostenibile: in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee

- In data 30 novembre 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il nuovo [Regolamento \(UE\) 2023/2631](#) recante un quadro normativo comune sull'uso della denominazione “obbligazione verde europea”, o “EuGB” (il “**Regolamento sui Green Bond**”), per le obbligazioni che perseguono obiettivi ecosostenibili ai sensi del Regolamento (UE) 2020/852 (“*Taxonomy Regulation*”).
- Il Regolamento sui *Green Bond* mira a sfruttare al meglio le potenzialità del mercato unico e dell'unione dei mercati dei capitali per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici del 2016, nonché del [Green Deal europeo](#) dell'11 dicembre 2019.
- Il Regolamento sui *Green Bond* opera su quattro distinte aree d'intervento, come di seguito elencate:
  - condizioni per l'utilizzo della denominazione comune di “obbligazione verde europea”, o “EuGB”, per le obbligazioni che perseguono obiettivi ecosostenibili ai sensi del *Taxonomy Regulation*;
  - obblighi di trasparenza informativa e di corrispondente revisione esterna;
  - norme specifiche sui revisori esterni, volte a garantire che la Proposta di EuGBR sia rispettata e che i progetti finanziati siano in linea con i requisiti dettati dal *Taxonomy Regulation*; e
  - norme sulla vigilanza da parte dell'ESMA e delle autorità nazionali competenti, con la previsione in capo a queste ultime di poteri di vigilanza sugli emittenti quanto al rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento sui *Green Bond*.
- Il Regolamento si applicherà a decorrere dal 21 dicembre 2024, con l'eccezione di alcuni articoli che saranno già applicabili a partire dal 20 dicembre del 2023.

### 2. ESMA: chiarimenti sul concetto di sostenibilità in materia di finanza sostenibile

- In data 22 novembre 2023, la *European Securities and Markets Authority* (“ESMA”) ha pubblicato un [documento esplicativo](#) volto a chiarire come il concetto di sostenibilità si inserisca nel quadro normativo europeo sulla finanza sostenibile.
- Il concetto di sostenibilità, infatti, si riflette (i) nella definizione di investimenti sostenibili contenuta nel Regolamento (UE) 2019/2088 (il *Sustainable Finance Disclosure Regulation* o “SFDR”) relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei

servizi finanziari e (ii) nella definizione di attività economiche ecosostenibili contenuta nel Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (il "*Taxonomy Regulation*").

- Il documento non fornisce indicazioni sull'interpretazione delle norme, ma rappresenta esclusivamente una guida per gli *stakeholder* che devono orientarsi nel contesto della normativa europea sulla finanza sostenibile e contiene una presentazione puramente fattuale delle pertinenti disposizioni giuridiche contenute nelle direttive europee, nei regolamenti, nei regolamenti delegati e nelle linee guida fornite dalla Commissione europea e dalle Autorità di vigilanza europee.

### **3. Consumatori: in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la nuova direttiva in merito ai contratti per servizi finanziari conclusi a distanza**

- In data 22 novembre 2023, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la [Direttiva \(UE\) 2023/2673](#) relativa ai contratti di servizi finanziari conclusi a distanza (la "**Direttiva 2673**") che modifica la Direttiva (UE) 2011/83 ("**CRD**") e abroga la Direttiva (UE) 2002/65.
- L'aggiornamento della CRD si è reso necessario alla luce del recente aumento della digitalizzazione del settore dei servizi finanziari e del recente sviluppo di nuove tipologie di servizi finanziari.
- Gli Stati membri dovranno adottare e pubblicare entro e non oltre il 19 dicembre 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva 2673 e tali disposizioni verranno applicate a decorrere dal 19 giugno 2026.
- La Direttiva (UE) 2002/65 sulla commercializzazione a distanza sarà abrogata a decorrere dal 19 giugno 2026

### **4. Taxonomy Regulation: pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il Regolamento Delegato Ambiente**

- In data 21 novembre 2023, in attuazione della delega contenuta nel Regolamento (UE) 2020/852 (il "*Taxonomy Regulation*"), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2486](#) (il "**Regolamento Delegato Ambiente**"), che fissa i criteri di vaglio tecnico per i quattro obiettivi ambientali enunciati dal *Taxonomy Regulation* e non già presi in considerazione dal precedente il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 (il "**Regolamento Delegato Clima**").
- I citati quattro obiettivi ambientali enunciati dal *Taxonomy Regulation* sono:
  - l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;

- la transizione verso un'economia circolare;
  - la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; e
  - la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.
- Sempre in data 21 novembre 2023, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea anche il [Regolamento delegato \(UE\) 2023/2485](#), (il “**Regolamento 2485**”) il quale modifica il Regolamento Delegato Clima fissando i criteri di vaglio tecnico supplementari che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.
  - Il Regolamento Delegato Ambiente si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024. Parimenti, il Regolamento 2485 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024, fatta eccezione per alcuni requisiti specifici in esso contenuti che saranno applicabili dal 1° gennaio 2025.

## 5. EBA: pubblicato il secondo *report* in merito all'implementazione dell'IFRS 9

- In data 17 novembre 2023, l'*European Banking Authority* (“EBA”) ha pubblicato il [secondo \*report\*](#) sull'implementazione dell'*International Financial Reporting Standard 9* (“IFRS 9”) da parte degli istituti dell'Unione europea, integrando le osservazioni già incluse nell'ultimo *monitoring report* sull'IFRS 9 (pubblicato nel novembre 2021) e proseguendo gli interventi nel più ampio contesto della c.d. “*Roadmap IFRS 9*” (pubblicata nel luglio 2019).
- Il report si focalizza sui c.d. portafogli ad alto rischio di insolvenza (*high default portfolios*, oppure “HDP”) e mira a promuovere ulteriori miglioramenti nelle pratiche del modello di *expected credit loss* (“ECL”) tra gli istituti dell'Unione europea, garantendo maggiore trasparenza sulle principali aree critiche individuate dall'EBA.
- Sebbene l'EBA riconosca che, dalla data della prima applicazione dell'IFRS 9, gli istituti abbiano compiuto progressi significativi nell'implementazione del relativo modello ECL, resta cruciale l'impegno degli istituti medesimi per affrontare le pratiche che continuano a sollevare preoccupazioni prudenziali.
- Il *report*, in sintesi, statuisce che:
  - i modelli ECL consentono ora una più tempestiva rilevazione degli accantonamenti per perdite. Tuttavia, la maggior parte dei risultati conferma le questioni già sollevate in precedenza e alcune divergenze rispetto alle aspettative dell'EBA sull'implementazione dell'IFRS 9;

- i c.d. *overlay* stanno diventando parte integrante del quadro ECL e, pertanto, sono necessari ulteriori sforzi per ridurre l'elevato grado di discrezionalità per la loro calibrazione; e
- il *backtesting* rimane un'area chiave, su cui gli istituti dell'Unione europea dovrebbero garantire ulteriori investimenti al fine di ampliare la portata e la solidità dell'analisi e di migliorare l'utilizzo degli stessi risultati per la revisione periodica dei modelli IFRS 9.
- L'EBA conclude l'analisi stabilendo che continuerà a monitorare e promuovere l'applicazione coerente dell'IFRS 9 e che le osservazioni riportate nei *report* alimenteranno anche i futuri scambi con tutte le parti interessate in relazione all'attuazione dell'IFRS 9.

## 6. IOSCO: Final Report sulle *cripto-valute* e gli *asset digitali*

- In data 16 novembre 2023, la *International Organization of Securities Commissions* ("IOSCO") ha pubblicato il *Final Report* contenente le raccomandazioni per i mercati delle *cripto-valute* e degli *asset digitali*.
- Tali raccomandazioni della IOSCO ricoprono un ruolo importante poiché forniscono una risposta normativa, di natura generale, coordinata a livello globale in relazione ai rischi significativi - posti dai fornitori di servizi relativi a *cripto-asset* (c.d. *Crypto Asset Service Provider*) - per la protezione degli investitori e l'integrità del mercato.
- In particolare, in linea con gli obiettivi e le *good practice* della IOSCO, le raccomandazioni coprono sei aree chiave relative a:
  - conflitti di interesse derivanti dall'integrazione verticale di attività e funzioni;
  - manipolazione del mercato, *insider trading* e frodi;
  - custodia e protezione del patrimonio del cliente;
  - rischi transfrontalieri e cooperazione regolamentare;
  - rischio operativo e tecnologico; e
  - distribuzione al dettaglio.

## 7. ESMA: al centro delle priorità strategiche dell'Unione europea il *cyber risk* e la *disclosure ESG*

- In data 9 novembre 2023, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA") ha comunicato le nuove priorità strategiche dell'Unione europea in materia di

vigilanza. Tali priorità *strategiche*, nello specifico, hanno a oggetto il rischio informatico (anche noto come “*cyber risk*”), la resilienza digitale e la *disclosure* in materia ESG.

- Le priorità strategiche dell’ESMA, che rappresentano uno strumento attraverso il quale l’autorità coordina e supervisiona le autorità nazionali competenti, erano state precedentemente pubblicate nel [rapporto strategico 2023-2028](#).
- Le nuove priorità strategiche – che sostituiscono le priorità precedenti che si concentravano principalmente sulla garanzia della qualità dei dati di mercato – entreranno formalmente in vigore nel 2025, contestualmente alla entrata in vigore del c.d. *Digital Operational Resilience Act* (DORA).

## NORMATIVA E SOFT LAW ITALIANA

### 8. Banca d’Italia: pubblicate le nuove FAQs relative al titolare e ~~effettivo~~ nell’ambito della disciplina antiriciclaggio

- In data 30 novembre 2023, la Banca d’Italia ha pubblicato una serie di [domande frequenti](#) in materia di antiriciclaggio e, nello specifico, relative all’identificazione del titolare effettivo e del registro dei titolari effettivi nel contesto delle varie attività di adeguata verifica della clientela intraprese da una società.
- La pubblicazione è particolarmente rilevante alla luce dell’entrata in vigore del registro dei titolari effettivi (il “**Registro**”) fissata per l’11 dicembre 2023 e mira ad assistere i soggetti che devono assolvere il compito di individuare tali titolari.

### 9. Banca d’Italia: pubblicati gli aggiornamenti alle Circolari sulle segnalazioni di vigilanza per le banche e altri intermediari

- In data 28 novembre 2023, sono stati pubblicati gli aggiornamenti alle Circolari della Banca d’Italia sulle segnalazioni di vigilanza per banche e altri intermediari.
- In particolare, sono stati pubblicati i seguenti aggiornamenti:
  - [aggiornamento n. 16 alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013](#) relativo alle “*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati*”;
  - [aggiornamento n. 23 alla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993](#) relativo al “*Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio*”;

- [aggiornamento n. 26 alla Circolare n. 148 del 2 luglio 1991](#) relativo al “*Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare*”;
- [aggiornamento n. 23 alla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996](#) relativo al “*Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL*”;
- [aggiornamento n. 28 alla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990](#) relativo alle “*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata*”;
- [aggiornamento n. 17 alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008](#) in relazione alla Matrice dei conti; e
- [aggiornamento n. 76 alla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991](#) relativo alle “*Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi*”.

## 10. Consob: nuovo rapporto annuale in materia di investimenti sostenibili e cripto-attività

- In data 21 novembre 2023, la Consob ha pubblicato la seconda edizione del [rapporto annuale in materia di investimenti sostenibili e cripto-attività](#) (il “**Rapporto 2023**”).
- Il Rapporto 2023 ha come scopo principale l’analisi delle dinamiche e delle tendenze di investimento sia per quanto riguarda gli investimenti sostenibili sia per quanto riguarda i mercati delle *cripto*-attività, anche con riguardo a profili che possono rilevare per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali della Consob.
- Per quanto attiene gli investimenti sostenibili, il Rapporto 2023 si sofferma sulle società quotate in Italia, analizzando le *performance* ESG di tali società e il livello di correlazione rispetto alle principali caratteristiche di misurazione delle performance delle imprese come, ad esempio, volatilità, liquidità, leva o capitalizzazione. Dal Rapporto 2023 emerge che le imprese con maggiori livelli di liquidità e capitalizzazione registrano anche i migliori risultati in termini di performance ESG.
- In maniera similare, l’analisi delle obbligazioni ESG contenuta nel Rapporto 2023 si focalizza sui titoli quotati in Italia e si fonda sull’identificazione dei titoli come sostenibili sulla base dei principi resi noti dalla *International Capital Markets Association* (c.d. ICMA). Inoltre, il Rapporto 2023 si sofferma sulla classificazione delle obbligazioni alla luce delle tendenze emergenti in tema di ratings ESG e pone infine l’attenzione sulla capacità da parte delle imprese dell’Unione europea di gestire i rischi ESG.
- Per quanto riguarda i mercati della cripto-attività, il Rapporto 2023 enfatizza e riconosce l’impatto negativo su tali mercati degli eventi negativi che hanno caratterizzato il 2022, oltre che confermare la sempre più elevata volatilità delle

criptovalute in generale. In aggiunta, il Rapporto 2023 evidenzia come la sicurezza cibernetica delle applicazioni sottostanti alle cripto-attività resti un profilo critico. Infatti, da alcune statistiche emerge che una percentuale relativamente bassa delle piattaforme di scambio di criptovalute possano ritenersi realmente sicure e che è aumentata la quota di quelle che invece presentano scarse valutazioni di sicurezza cibernetica.

## **II. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 il decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153 in materia di pagamenti transfrontalieri**

- In data 3 novembre 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2023 il [decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153](#) (il “Decreto”) di attuazione della Direttiva (UE) 2020/284 che modifica la Direttiva (CE) 2006/112 sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (c.d. IVA) per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati.
- Il Decreto introduce nel decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (c.d. Testo Unico IVA) gli articoli da 40-*bis* a 40-*sexies*, relativamente ai prestatori di servizi di pagamento e in particolare a:
  - la conservazione da parte dei prestatori di servizi di pagamento della documentazione relativa ai beneficiari e ai pagamenti transfrontalieri eseguiti durante ogni trimestre;
  - la trasmissione delle informazioni conservate, prima all’Agenzia delle entrate e successivamente al *Central Electronic System of Payment information* (c.d. Cesop);
  - la modalità di localizzazione di colui che effettua il pagamento e del relativo beneficiario, necessaria per individuare i pagamenti transfrontalieri; e
  - le informazioni da conservare e da trasmettere alle autorità fiscali.
- Il Decreto è entrato in vigore il 18 novembre 2023.

### **12. La promessa unilaterale di pagamento di un debito altrui è da considerarsi assolutamente nulla in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti (Cass. civ., sez. II, 10 novembre 2023, n.31296)**

- Con il provvedimento in esame, la seconda sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata sull'istituto della promessa unilaterale di pagamento di cui all'art. 1988 c.c., in un caso avente ad oggetto un contratto di fornitura per il quale un terzo estraneo al rapporto contrattuale aveva dichiarato in una e-mail di essere disposto, per semplicità di gestione, a pagare l'importo dovuto.
- La controversia ha avuto origine da una decisione della Corte d'Appello di Trieste, che in accoglimento del gravame avanzato, ha riformato la sentenza di primo grado impugnata e rilevato che l'e-mail inviata aveva valore negoziale e non escludeva l'impegno personale del terzo al pagamento.
- Alla luce delle doglianze sollevate dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice del rinvio aveva considerato la dichiarazione resa dal terzo come una promessa di pagamento del debito avente effetti vincolanti, senza considerare che le forme di successione nel rapporto obbligatorio dal lato passivo richiedono la stipulazione di un apposito contratto a tale scopo.
- Invero, la Suprema Corte ha precisato che *“l'espromissione si distingue dalla promessa di pagamento, disciplinata dall'art. 1988 c.c., in quanto mentre quest'ultima si colloca fra i negozi unilaterali, l'altra è considerata un contratto, caratterizzato dall'incontro delle volontà di chi si pone come nuovo debitore, al fianco, e talora al posto, del debitore originario, e chi lo accetta come tale”*.
- Sul punto, gli Ermellini hanno affermato che *“la promessa di pagamento è un negozio causale (astratto solo processualmente), che presuppone l'esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario”*, alla quale *“non può essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi”*.
- Ne consegue che la promessa di pagamento ha effetto meramente confermativo di un rapporto di debito preesistente e determina l'inversione dell'onere della prova tra le parti, *“ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell'obbligazione”*.
- Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo cui *“nessuna norma prevede la possibilità di subentrare, con promessa unilaterale, nel debito altrui, con la conseguenza che una tale promessa è da considerarsi assolutamente nulla, in quanto non rientra nello schema di cui all'art. 1988 c.c., che ha per oggetto il debito dello stesso promittente e non quello di altri soggetti”*.
- Per consultare il provvedimento, cliccare [qui](#).

**13. Il controllo giurisdizionale del potenziale carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata in un contratto di credito al consumo deve includere anche la valutazione della sua proporzionalità (Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. IV, 9 novembre 2023, C-598/21 - Pres. Lycourgos, Rel. Spineanu-Matei)**

- La controversia su cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ("CGUE") si è pronunciata con la sentenza in commento trae origine dalla contestazione avanzata da due consumatori dinanzi agli organi giurisdizionali slovacchi in relazione all'attuazione di una clausola di scadenza anticipata in un contratto di credito al consumo e alla contestuale esecuzione dell'ipoteca gravante sulla loro abitazione da parte del creditore.
- I ricorrenti hanno contestato la vendita all'asta volontaria della dimora familiare e lamentato la violazione dei loro diritti di consumatori, sostenendo la mancanza di proporzionalità tra la misura esecutiva e l'entità del loro inadempimento dal momento che la clausola era stata attivata meno di un anno dopo la conclusione del contratto.
- In tale contesto, il giudice del rinvio ha deciso di sospendere il procedimento in corso al fine di richiedere chiarimenti alle CGUE in merito alla conformità delle norme del codice civile slovacco che consentono al professionista di domandare il pagamento integrale del credito dopo tre mesi di ritardo nel pagamento con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in combinato disposto con gli articoli 7 e 38 della stessa Carta, la direttiva 93/13 e la direttiva 2005/29.
- Interrogata a riguardo, la CGUE ha dichiarato che le questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva 2005/29 dovevano ritenersi irricevibili, dal momento che il giudice del gravame non aveva illustrato la relazione esistente tra l'esecuzione della clausola di scadenza anticipata e l'esistenza di pratiche commerciali scorrette.
- Tuttavia, nell'indagare la questione riguardante la facoltà del creditore di richiedere la restituzione dell'intero importo del prestito tramite una clausola di scadenza anticipata, la CGUE ha ritenuto opportuno esaminare preliminarmente se nel caso di specie tale clausola rientrasse nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13. Invero, le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della suddetta direttiva.
- In particolare, la CGUE ha chiarito che tale esclusione presuppone due condizioni, in quanto *"da un lato, la clausola contrattuale deve riprodurre una disposizione legislativa o regolamentare e, dall'altro, tale disposizione deve essere imperativa"*.
- A tal proposito, la CGUE ha rilevato che *"spetta al giudice nazionale verificare se la clausola contrattuale di cui trattasi riproduce disposizioni del diritto nazionale che si applicano in modo imperativo tra i contraenti indipendentemente da una loro scelta, o*

*disposizioni che sono di natura suppletiva e pertanto applicabili in via residuale, ossia allorché non è stato convenuto alcun altro accordo tra i contraenti al riguardo”.*

- Ciò chiarito, la CGUE ha osservato che poiché il giudice del rinvio ha indicato che la facoltà per il creditore di esigere il rimborso anticipato della somma prestata non si applica automaticamente o in assenza di un accordo in tal senso tra le parti *“la clausola di scadenza anticipata che consente al creditore di chiedere il rimborso anticipato dell'intero saldo residuo dovuto in caso di inadempimento da parte del debitore dei suoi obblighi contrattuali, non sembra poter essere qualificata come «clausola che riproduce disposizioni legislative o regolamentari imperative» ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13”.*
- Pertanto, il giudice nazionale sarà tenuto a valutare, anche d'ufficio, la natura abusiva della clausola al fine correggere lo squilibrio esistente tra il consumatore e il professionista. In questo processo egli dovrà tenere in considerazione la natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e tutte le circostanze che hanno accompagnato la sua conclusione, inclusa qualsiasi altra clausola presente nello stesso o in altri contratti ad esso collegati.
- Per quanto riguarda la clausola di un contratto di mutuo ipotecario a lungo termine che stabilisce le condizioni per il rimborso anticipato, la CGUE ha affermato a più riprese che *“riveste importanza essenziale la questione se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall'inadempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale conferisca al consumatore mezzi adeguati ed efficaci che gli consentano, allorché lo stesso è soggetto all'applicazione di una siffatta clausola, di ovviare agli effetti dell'esigibilità del mutuo”.*
- In aggiunta, il giudice nazionale dovrà considerare le conseguenze derivanti dall'espulsione del debitore e della sua famiglia dalla loro residenza, stante la natura fondamentale del diritto all'abitazione ai sensi del diritto europeo.
- Nello specifico, la CGUE ha evidenziato che *“in assenza di un siffatto controllo, la tutela del consumatore si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare l'utilizzo di questo tipo di clausole, contrariamente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13”.*
- Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, la CGUE ha risposto alla questione principale concludendo che *“l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce degli articoli 7 e 38 della Carta, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale il controllo giurisdizionale del carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata contenuta in un contratto di credito al consumo non tiene conto del carattere proporzionato della facoltà lasciata al professionista di esercitare il diritto*

*che gli deriva da tale clausola, alla luce di criteri connessi, in particolare, all'entità dell'inadempimento del consumatore ai suoi obblighi contrattuali, quali l'importo delle rate che non sono state onorate rispetto all'importo totale del credito e alla durata del contratto, nonché alla possibilità che l'applicazione di tale clausola comporti che il professionista possa procedere al recupero delle somme dovute in forza di detta clausola mediante la vendita, al di fuori di qualsiasi procedimento giudiziario, dell'abitazione familiare del consumatore”.*

- Per consultare le conclusioni dell'avvocato generale, cliccare [qui](#).
- Per consultare il provvedimento, cliccare [qui](#)

## CONSULTAZIONI

### **14. EBA: in consultazione le linee guida sulla prevenzione dell'abuso di trasferimenti di fondi e di *cripto-asset***

- In data 24 novembre 2023, l'*European Banking Authority* (“EBA”) ha posto in pubblica consultazione le nuove linee guida relative alla prevenzione dell'abuso di trasferimenti di fondi e di alcuni *cripto-asset* a fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.
- Le linee guida, il cui scopo è quello di creare un'intesa comune per garantire un'applicazione coerente del diritto dell'Unione europea e un regime più forte contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, individuano le misure che i prestatori di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento intermediari, i fornitori di servizi di *cripto-asset* e i fornitori di servizi di *cripto-asset* intermediari dovrebbero adottare per rilevare informazioni mancanti o incomplete che accompagnano un trasferimento di fondi o *cripto-asset*.
- Le linee guida dell'EBA descrivono anche le procedure che i predetti soggetti dovrebbero mettere in atto per gestire un trasferimento di fondi o di *cripto-asset* in caso di mancanza delle informazioni richieste.
- La [consultazione](#) è aperta fino al 26 febbraio 2024.

### **15. Banca d'Italia: in consultazione le disposizioni in materia di *crowdfunding***

- In data 22 novembre 2023, la Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione le disposizioni di attuazione dell'articolo 4-sexies.1 del TUF in materia di fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese.
- La consultazione ha quale oggetto previsioni che completano il quadro normativo nazionale in materia di *crowdfunding*, disciplinando specifici aspetti - nei limiti

consentiti dalle disposizioni europee direttamente applicabili - tra i quali in particolare quelli in materia di obblighi informativi dei fornitori di servizi di *crowdfunding* per le imprese verso le Autorità competenti.

- In particolare, la Banca d'Italia:
  - fissa il termine per l'invio alla stessa, da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati, delle segnalazioni periodiche relative ai progetti finanziati tramite le piattaforme di *crowdfunding*;
  - individua la Banca d'Italia e la Consob quali Autorità deputate a ricevere congiuntamente da tutti i fornitori di servizi di crowdfunding le informazioni relative alle date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di *crowdfunding*; e
  - stabilisce in quali casi i fornitori specializzati di servizi di *crowdfunding* autorizzati da Consob debbano dare comunicazione alla Banca d'Italia.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 21 gennaio 2024.

## **16. EBA: in consultazione le linee guida sulla gestione dei reclami da parte dei gestori di NPL**

- In data 9 novembre 2023, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha posto in pubblica consultazione le nuove linee guida sulla gestione dei reclami da parte dei gestori di *Non Performing Loans* ("NPL") ai sensi della Direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e acquirenti di crediti NPL (la "**Direttiva**").
- La Direttiva è stata emanata per favorire lo sviluppo dei mercati secondari degli NPL, rimuovendo gli ostacoli e stabilendo le misure di protezione per il trasferimento dei crediti deteriorati dagli istituti di credito agli acquirenti di crediti, salvaguardando allo stesso tempo i diritti dei mutuatari.
- Come precisato al considerando 50 della Direttiva, l'andamento dei mercati secondari del credito dipenderà in larga misura dalla buona reputazione degli enti coinvolti. Per questo motivo, l'articolo 24, paragrafo 1, della Direttiva prevede che i gestori di crediti istituiscano e mantengano procedure efficaci e trasparenti per il trattamento dei reclami da parte dei debitori.
- A tal proposito, le Linee guida dell'EBA poste in consultazione, propongono di estendere ai gestori di NPL l'applicazione degli stessi principi [linee guida delle ESAs](#) sulla gestione dei reclami nel settore bancario, finanziario e assicurativo.
- I principi delle Linee guida delle ESAs riguardano:
  - le politiche di gestione dei reclami;

- la funzione di gestione dei reclami;
  - la registrazione;
  - la rendicontazione;
  - l'aggiornamento interno;
  - la fornitura di informazioni; e
  - le procedure per rispondere ai reclami.
- La [consultazione](#) durerà fino al 9 febbraio 2024.

## 17. EBA: in consultazione il terzo pacchetto di progetti relativi al MiCAR

- In data 8 novembre 2023, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha posto in consultazione il terzo pacchetto di progetti di *Regulatory Technical Standards* ("RTS"), di *Implementing Technical Standards* ("ITS") e di linee guida relativi al Regolamento (UE) 2023/1114 ("**Regolamento MiCAR**").
- Il [primo progetto di RTS](#) riguarda i collegi di vigilanza di cui all'articolo 119 del Regolamento MiCAR. In tale contesto, l'EBA specifica i criteri per determinare la composizione dei collegi di vigilanza per ciascun emittente di *asset-referenced* token ("ART") o di e-money token ("EMT") e le condizioni generali per il loro funzionamento.
- Il [secondo progetto di RTS](#) e il [primo progetto di ITS](#) riguardano rispettivamente la metodologia che gli emittenti di ART e di EMT, denominati in una valuta diversa dall'Euro, devono applicare per segnalare le transazioni associate all'uso di tali *token* "*come mezzo di scambio*" e le modalità con cui il numero e il valore di tali operazioni devono essere stimate.
- Le bozze di RTS mirano, inoltre, a contribuire all'obiettivo del Regolamento MiCAR di monitorare e prevenire i rischi che l'elevato uso di ART e di EMT, denominati in una valuta diversa dall'Euro come mezzo di scambio, può avere sulla sovranità monetaria dell'Unione europea.
- Altri progetti di RTS posti in consultazione dall'EBA nell'ambito del pacchetto MiCAR riguardano i requisiti di fondi propri e le prove di stress degli emittenti. Il [primo RTS](#) specifica l'adeguamento dei requisiti di fondi propri e le prove di stress degli emittenti di ART e EMT ai sensi degli articoli 35 e 45 del Regolamento MiCAR; il [secondo RTS](#) specifica, invece, la procedura e i tempi di adeguamento dei requisiti di fondi propri per gli emittenti di tali token. In particolare, tali RTS individuano:
  - i criteri per la valutazione del "livello di rischio superiore";

- la procedura che consente alle autorità competenti di determinare il periodo di tempo ritenuto appropriato per gli emittenti per aumentare l'importo dei fondi propri fino a raggiungere i requisiti di fondi propri più elevati e le misure da adottare per assicurare il rispetto tempestivo di tali requisiti; e
  - una serie minima di requisiti per gli emittenti per la progettazione e l'attuazione dei loro programmi di stress test.
- L'EBA ha posto, inoltre, in consultazione la bozza di [Linee guida](#) sui piani di risanamento che gli emittenti di ART e di EMT devono redigere ai sensi degli articoli 46 e 55 del MiCAR. La bozza stabilisce i requisiti relativi al formato dei piani di risanamento e alle informazioni da includere in essi definendo le aspettative dell'autorità di vigilanza affinché gli emittenti siano in grado di identificare e comprendere i rischi che corrono e di definire le possibili azioni per ripristinare la conformità ai requisiti normativi.
- La consultazione riguarda anche tre ulteriori [progetti di RTS](#) che specificano:
    - gli strumenti finanziari che possono essere considerati altamente liquidi e che presentano un rischio di mercato, un rischio di credito e un rischio di concentrazione minimi ai fini dell'articolo 38 del Regolamento MiCAR;
    - i requisiti della riserva di attività ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento MiCAR; e
    - i contenuti minimi della politica e delle procedure per la gestione della liquidità dei pertinenti emittenti di token e dei requisiti in materia di liquidità, specificando tra l'altro l'importo minimo dei depositi in ciascuna valuta ufficiale di riferimento ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento MiCAR.
  - Da ultimo, rientrano nel pacchetto posto in consultazione anche le [Linee guida relative alle prove di stress sulla liquidità](#), in cui l'EBA identifica i rischi che devono essere coperti da tali prove. Le Linee guida indicano, inoltre, i parametri comuni di riferimento degli scenari di *stress test* da includere in tali prove sulla liquidità. In seguito all'applicazione delle Linee guida e sulla base dei risultati delle prove di *stress* sulla liquidità, l'autorità di vigilanza può rafforzare i requisiti di liquidità dell'emittente interessato per coprire tali rischi.

**CRCCD NEWS** a cura di:

Nicola Baresi  
[nicola.baresi@crccdlex.com](mailto:nicola.baresi@crccdlex.com)

Martina Baldi  
[martina.baldi@crccdlex.com](mailto:martina.baldi@crccdlex.com)

Andrea Stefano Carrieri  
[andrea.carrieri@crccdlex.com](mailto:andrea.carrieri@crccdlex.com)

Hanno collaborato alla presente edizione:

Chiara Bazzarini, Bianca Casini, Matteo Corona, Lorenzo Fiore, Claudia Marcuzzo, Francesca Ricciardi, Giulia Vianello.